



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
**UFFICIO GESTIONE RIFIUTI**  
C/so Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372

Rif. Pratica n. 08.18/1876

BOLLO N. 01131618452808 DEL 25/06/2020

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 1/18 e s.m.i. - D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998: rinnovo autorizzazione esercizio impianti mobili per operazioni di recupero (R5 e R13 dell'Allegato C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi, in capo alla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Neive, Via Boglietto, 15.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in capo alla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Neive, Via Boglietto, 15 – Partita I.V.A. 03118020043, è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al Provvedimento Dirigenziale n.68 del 21 maggio 2010, avente ad oggetto: *“D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 24/02 - D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998: rilascio autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per operazioni di recupero (R5 e R13 dell'All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi, in capo alla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale nel Comune di Neive, in Via Boglietto, 15”,* successivamente modificata dal Provvedimento Dirigenziale n.3562 del 16.9.2019;
- in data 25 febbraio 2020, è pervenuta, al prot. n.12382, istanza da parte della Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale nel Comune di Neive, Via Boglietto, 15 – Partita I.V.A. 03118020043, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi (R5 e R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), mediante impianti mobili di frantumazione;
- in data 2 marzo 2020, è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., alla quale sono stati invitati, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo e la Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l., in qualità di richiedente l'autorizzazione e, per conoscenza, il Comune di Neive, il Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte, le Province Piemontesi e la Città Metropolitana di Torino;
- in data 19 marzo 2020 è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo prot. n. 24668;
- con nota prot. n. 18017 del 20 marzo 2020, per situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Provincia ha indetto, in sostituzione della suddetta convocazione prot. n. 13760 del 2/03/2020, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata asincrona e contestualmente ha formulato alla Ditta una richiesta d'integrazioni corredata dalle considerazioni espresse dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo;

- in data 11 giugno 2020, è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.;
- con nota prot. n. 34143 del 19 giugno 2020, la documentazione integrativa di cui sopra è stata inoltrata agli Enti interessati, concedendo un termine di 30 giorni per l'acquisizione di eventuali ulteriori determinazioni;
- in data 20/07/2020 si è conclusa in modo positivo l'istruttoria tecnica condotta dal personale del Settore Tutela Territorio;
- l'impianto oggetto di autorizzazione è il seguente:
  - marca Terex GB Limited – Modello Finlay J-1160 - n° matr. TRX 1161 JVOMK 18967;
- le tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento dell'impianto sono riportate nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- la richiesta di esercizio riguarda il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ottenuti dalla frantumazione riconducibili alle seguenti tipologie omogenee di codici C.E.R.:

Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.	Elenco codici C.E.R.	Quantitativo (Mg)
A (rif. punto 7.1 del D.M. 5.2.1998)	10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04	20.000/anno

**Ritenuto** che sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi fino al **30/04/2030**;

#### Visti:

- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 269/L del 10 dicembre 2010 ed entrato in vigore il 25.12.2010;
- che il succitato Testo Unico in materia ambientale comporta l'abrogazione del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e s.m.i.;
- l'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
- che l'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede - come già l'art. 27 del D.Lgs.

22/97 e s.m.i. – il rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio di impianti mobili di recupero rifiuti, di competenza della Regione ove l'interessato ha la sede legale;

- che l'art. 265, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fa salve - fino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme attuative del decreto stesso - le norme regolamentari che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti;

- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 10 gennaio 2018, n.1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";

- l'art. 24 della L.R. n.1/2018 che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 28 del D.Lgs 22/97 e s.m.i. (ora art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. 253-2215 del 16/1/2018;

- il Programma provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 1998, n. 142/5;

- la D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998 recante "D.Lgs. n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività";

- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97", come successivamente modificata ed integrata;

- la L.R. 23 del 29/10/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che, all'art. 2, comma 1 recita quanto segue: "Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge";

- con Deliberazione 1° febbraio 2000, il Comitato nazionale dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha deliberato i "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", tuttavia all'art. 2 del suddetto provvedimento si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati nell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;

- che, nelle more dell'adozione del decreto sulle garanzie finanziarie per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7, ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998, è possibile prevedere la

presentazione di garanzie finanziarie, nei casi in cui la normativa vigente lo preveda per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, a favore dell'Ente competente a ricevere la relativa comunicazione;

- che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti, devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell'art. 208 succitato;

- che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

- che l'autorizzazione rilasciata non esonera dall'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le singole campagne di attività per le quali la normativa vigente lo preveda specificatamente;

- che, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia, oltre che di carattere ambientale, di tutela della salute dell'uomo, di igiene e sicurezza sul lavoro;

- il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., istitutivo del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso** altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

## DISPONE

1. **di rinnovare, a far tempo dal 01/05/2020 e sino al 30/04/2030**, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e s.m.i., 23/2015 e 1/2018, in capo alla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Neive, Via Boglietto, 15 – Partita I.V.A. 03118020043 - l'autorizzazione all'esercizio di n.1 impianto mobile, per effettuare le operazioni di recupero R5 e R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di rifiuti speciali non pericolosi, **nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento**;

2. **di dare atto** che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. **di dare atto** che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'ulteriore documentazione richiesta e, una volta emanato l'apposito Decreto di cui in premessa, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
4. **di evidenziare** che, per le singole campagne di attività, è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
5. **di dare atto** che, nei casi in cui la normativa preveda per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, la presentazione di garanzie finanziarie all'Autorità competente a ricevere la relativa comunicazione, le stesse devono essere presentate ed accettate prima dell'inizio della campagna di attività;
6. **di dare atto** che la Ditta dovrà, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essere obbligatoriamente iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, una volta emanato l'apposito decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato;
7. **di dare** altresì atto che il presente provvedimento, come specificato nella D.G.R. n. 25-24837 del 16/06/1998, si configura come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;
8. **di notificare** copia del presente provvedimento alla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Neive, Via Boglietto, 15 e di trasmetterne altresì copia al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune di Neive;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Regione Piemonte ed alle altre Regioni, alle Province piemontesi ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla luce di quanto indicato al punto 4) della D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998, debitamente aggiornato a seguito dell'emanazione delle LL.RR. 44/00, 23/15 e 1/18;
10. **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

Estensore: Geol. Marco Torielli

## ALLEGATO 1

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI DI RECUPERO R5 E R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 e s.m.i.), AUTORIZZATI IN CAPO ALLA DITTA ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI NEIVE.**

Gli impianti devono essere eserciti e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

1. l'istante deve provvedere alla tenuta di un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi degli impianti, con fogli numerati e datati, con specificazione del tipo di manutenzione effettuata;
2. dal trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi di cui ai codici C.E.R. 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02 e 17 09 04, devono essere ottenute materie prime secondarie conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.ro UL/2005/5205 ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni, la cui caratterizzazione deve essere eseguita per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>;
3. il deposito temporaneo dei rifiuti trattati deve essere effettuato mantenendo la separazione dei medesimi per tipologie omogenee ed in area dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 1 lett. bb), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. l'istante deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti prodotti dalle attività di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti o che comunque siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti;
5. l'istante deve essere in grado di fornire agli Enti di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante deve dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e;
6. l'istante deve comunicare alla Provincia di Cuneo il nominativo e la qualifica del responsabile tecnico dell'impianto una volta che sarà operativa l'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali;
7. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
8. nell'ambito di ogni campagna di attività degli impianti mobili, deve essere prelevato un campione rappresentativo del prodotto ottenuto che deve essere sottoposto al test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e di cui deve essere certificata la granulometria e la resistenza;
9. è fatto tassativo divieto al trattamento negli impianti mobili di rifiuti diversi dalle tipologie autorizzate, in particolare di rifiuti classificati pericolosi (es.: amianto, composti a base di amianto, etc);
10. tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse in atmosfera;
11. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
12. nell'esercizio degli impianti devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono di rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto e deve essere evitata l'emanazione di eventuali odori sgradevoli;



13. qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad eventuali odori sgradevoli, la Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti Organi di controllo;
14. le operazioni di carico e scarico rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
15. nell'utilizzo dell'impianto mobile devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra deve essere richiesta, al Comune territorialmente competente, l'opportuna deroga prevista per le attività temporanee dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; quest'ultima dovrà essere allegata alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
16. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
17. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto di recupero, la Ditta deve notificare alle Province ed ai Dipartimenti dell'A.R.P.A. competenti per territorio situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti circa le misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime;
18. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
19. devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che, durante l'impiego degli impianti, si sviluppi un incendio;
20. l'istante deve attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività. E' fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
21. per le campagne di attività effettuate nel territorio della Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti agli impianti devono essere effettuate verifiche preliminari - sulla compatibilità sia tra rifiuti e impianti, sia tra i rifiuti risultanti dall'attività e la loro destinazione - alla luce di quanto prescritto dalla D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998 (in particolare, con riferimento al punto 6 della citata Deliberazione). Per le campagne di attività svolte nelle altre Regioni d'Italia devono essere utilizzati i criteri stabiliti dalle rispettive normative regionali;
22. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio degli impianti devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di Controllo;
23. tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;
24. l'esercizio degli impianti deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato;
25. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni atto o provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
26. la Ditta deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza ed all'informazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
27. in caso di variazioni, nell'ambito dell'attività autorizzata - ivi compresa la ragione sociale - è fatto obbligo di comunicazione in merito, entro 20 giorni, alla Provincia di Cuneo. Deve comunque essere richiesta, ove necessario, nuova autorizzazione;
28. l'eventuale **domanda di rinnovo** dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Provincia di Cuneo, almeno **180 giorni prima della scadenza del provvedimento autorizzativo**, corredata da una relazione sullo stato di fatto degli impianti e del loro utilizzo, nonché dagli eventuali provvedimenti adottati da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
29. tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

30. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale ed operativa della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere disponibile presso gli impianti;

31. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - e dalla normativa vigente.



**ALLEGATO 2**

**DITTA: ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Neive, Via Boglietto, 15 – Partita I.V.A. 03118020043;

**OPERAZIONI AUTORIZZATE:** R13 e R5 Allegato C) alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**IMPIANTI MOBILI AUTORIZZATI:**

marca Terex GB Limited – Modello Finlay J-1160 - n° matr. TRX 1161 JVOMK 18967

**RIFIUTI AUTORIZZATI ALLA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA:**

<b>Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.</b>	<b>Codici C.E.R.</b>	<b>Quantitativo annuo (Mg)</b>
A (rif. punto 7.1 del D.M. 5.2.1998)	10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 08 02, 17 01 07, 17 09 04	20.000